



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO (TE)

III[^] Settore – Area Amministrativa – Ufficio Affari Generali

P.IVA 00252130679 – Tel. 085/80631211-12 - fax 085/8061254

E mail: affarigenerali@comune.mosciano.te.it – Internet: www.comune.mosciano.te.it

Prot. n. 8856

li, 22/05/2020

Oggetto: Modifica Ordinanza n. 33 del 5-5-2020, dall'oggetto: "Riapertura al pubblico del Cimitero Comunale"

ORDINANZA N. 34 DEL 22-5-2020

Richiamata la propria ordinanza n 33 del 5-5-2020 dall'oggetto: "Riapertura al pubblico del Cimitero Comunale" con la quale, in vista di quella che le Autorità Governative definivano la c.d. *Fase 2* della vicenda Covid 19, si disponeva, tra l'altro che, con decorrenza dalla giornata di **mercoledì 6 maggio 2020** e fino a nuova disposizione, fosse consentito l'accesso al Cimitero Comunale sia pur nel rispetto di determinati orari e di precise prescrizioni tendenti ad evitare il diffondersi dell'epidemia in parola;

Richiamata, altresì, la normativa tutta citata nella premessa della cennata ordinanza e che qui abbiansi per integralmente riportata;

Vista l' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 59 DEL 14 MAGGIO 2020, recante il titolo: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020";

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenzaepidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (pubblicato sulla G.U. – edizione straordinaria del 17-5-2020);

Dato atto:

- che con i cennati provvedimenti sia il Governo nazionale che quello regionale, pur con tutte le precauzioni che la pandemia in atto richiede (al fine di evitare un ulteriore diffondersi del contagio tra la popolazione),

hanno comunque voluto dare evidenti segnali di allentamento di determinate restrizioni, facendo riaprire molte attività, in vista di un progressivo e graduale ritorno ad una situazione di auspicata normalità;

-che con detti provvedimenti si tiene pure conto delle diverse situazioni territoriali, senza pur tuttavia mai prescindere dal senso di responsabilità cui tutti i cittadini sono chiamati in questa particolare fase dell'emergenza da Covid 19;

-che già con ordinanza n. 50 del 30-04-2020 del Presidente della Regione Abruzzo (punto 13 del dispositivo), sempre nello spirito di un graduale ritorno alla normalità i Sindaci erano stati autorizzati, con proprie ordinanze, a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;

Considerato:

- **Che** il nostro territorio è finora esente da ulteriori casi positivi riconosciuti e che, comunque, nell'intero Abruzzo i contagi hanno subito un decremento;
- **Che** l'esperienza delle due settimane appena decorse ha confermato che la notevole ampiezza degli spazi interni al cimitero comunale e le caratteristiche del luogo (*tenuto anche conto del consueto numero di visitatori*) non hanno favorito assembramento alcuno, consentendo peraltro a tutti il rispetto delle distanze minime prescritte, anche superiori a un metro lineare;

Ribadito che il cimitero non è un tipico luogo di assembramento (salvo le ricorrenze dei primi di novembre) e valutato che in questa fase dell'emergenza sanitaria la responsabilità individuale (sia nell'uso delle precauzioni, sia nel mantenimento delle distanze) avrà un gran peso per evitare l'ulteriore diffondersi della epidemia;

Ritenuto di dover consentire, sempre in maniera controllata, a quanti son legati all'usanza di recarsi al Cimitero per far visita o adornare le tombe dei propri cari, di poterlo fare in una fascia oraria più ampia di quella finora consentita con la citata ordinanza n. 33/2020, cioè anche nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

Di modificare la propria precedente ordinanza n. 33 del 5-5-2020 nel senso che il dispositivo della stessa viene così riformulato:

“Con decorrenza dalla giornata di domenica 24 maggio 2020 e fino a nuova disposizione:

- ✓ E' consentito sostare all'interno del cimitero non oltre 90 (novanta) minuti;
- ✓ E' consentita la presenza a rotazione, non superiore a 30 persone contemporaneamente, data l'ampiezza della struttura;
- ✓ E' obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di 2.00 mt;
- ✓ Durante lo svolgimento dei funerali per i quali, per DPCM, è consentita la partecipazione di un massimo di 15 persone, l'accesso agli altri visitatori (in tutta la restante parte del Cimitero) resta limitata soltanto ad ulteriori 15 persone;
- ✓ L'accesso al cimitero sarà controllato e sorvegliato dal Custode;
- ✓ Per gli orari è consentito l'accesso tutti i giorni della settimana (domenica compresa), dalle ore 9,00 alle ore 18,00."

DA' ATTO

- - CHE l'ampliamento degli orari di apertura avviene sempre presupponendo il pieno rispetto delle misure anti contagio, ribadite nei DPCM del 26 aprile u.s. e del 17-5-2020 ed esortando i cittadini che sono soliti recarsi al Cimitero al massimo senso di responsabilità (uso di mascherine, mantenimento del distanziamento sociale, evitare assembramenti, restare nel Cimitero per il tempo minimo necessario alla cura delle tombe dei propri cari, evitando assolutamente di fare capannelli o giri lungo i viali interni alla struttura cimiteriale).
- CHE per le operazioni cimiteriali, per tumulazioni o inumazioni nonché per le attività necroscopico-cimiteriali relative e per le attività di pulizia e manutenzione da parte della ditta concessionaria del servizio, quest'ultima continuerà in tutto ad attenersi alla richiamata Circolare del Ministero della Salute dell' 8-4-2020, nonché ai sopra richiamati DPCM-

INFORMA CHE

- ✓ le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria , fatta salva la applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per illeciti;
- ✓ in materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, richiamato in premessa mentre per eventuali sanzioni amministrative per atti o fatti non sanzionabili in base al citato D.L. n. 19/2020, saranno applicate le sanzioni amm.ve ordinarie prevista dall'art. 7 bis del TUEL;
- ✓ avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalle stesse date;
- ✓ la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. sia notificato il presente provvedimento alla Ditta Elettroimpianti F.lli Fiore di Mosciano S.A. in persona del legale rappresentate per la sua esecuzione;
3. sia curata, infine, la trasmissione di copia della presente ordinanza a:

- Presidente della Giunta Regionale;
- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Direzione provinciale dell'Asl;
- Comando Carabinieri;
- Comando di Polizia Municipale;
- Ufficio Tecnico Comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 22-05-2020

IL SINDACO
f.to (Giuliano Galiffi)